

Polizze vita e passaggio generazionale della proprietà

Francesco La Fata

Assegnista di ricerca, Università di Firenze

francesco.lafata@unifi.it

*The content of this document represents the views of the author only and it is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.*

Coordinator



Co-beneficiaries



ELTE LAW
FACULTY OF LAW



FORO DI DIRITTO DI
Familia



Oggetto dell'attività di ricerca

Valutazione delle conseguenze dell'utilizzo dei contratti di assicurazione sulla vita quali strumenti funzionali a una migliore organizzazione del patrimonio familiare in ottica, soprattutto, successoria.



Come e in che termini la disciplina di cui al **regolamento 650/2012**, in particolare con riferimento alla legge applicabile alla successione, può incidere nel trasferimento intergenerazionale della ricchezza che si può determinare mediante un contratto assicurativo?

I dati

Europeizzazione delle famiglie: ogni anno circa 300 mila studenti europei si spostano nel territorio dell'Unione, da uno Stato membro all'altro, per approfondire i loro studi. Tale spostamento prosegue anche dopo la conclusione del percorso di studi, posto che il 10% dei cittadini residenti nell'Unione europea è nato in un altro Stato membro e nella quasi totalità dei casi dà vita a un nucleo familiare ove l'altro partner ha una nazionalità diversa.

Assets patrimoniali delle famiglie: è aumentata la parte di patrimonio finanziario, la quale è composta per il 33% del totale da contante e depositi bancari (con un aumento del 13% in dieci anni); per il 23% da riserve assicurative, con una crescita esponenziale del 44% nell'ultimo decennio; mentre diminuiscono gli investimenti delle famiglie in titoli obbligazionari e azioni, che pesano il 6% del portafoglio finanziario (con un decremento del 12% in dieci anni).



I contratti di assicurazione sono una componente importante del patrimonio delle famiglie e in costante crescita.

Le polizze vita rispondono all'esigenza di programmazione del fine vita, si pensi all'uso delle polizze sulla vita per il caso morte a favore di terzi.

L'assicurazione sulla vita a favore di terzi

I contratti di contratti assumono rilevanza successoria quando l'evento al verificarsi del quale l'assicuratore dovrà pagare il capitale consista nella morte dell'assicurato.

L'assicurazione sulla vita a favore di terzi, infatti, prevede che una somma di denaro venga erogata alla morte del soggetto assicurato a favore di uno o più terzi beneficiari, estranei al rapporto contrattuale.

Nella disciplina italiana i beneficiari possono individuarsi mediante:

1. designazione in sede di stipula del contratto;
2. con dichiarazione scritta successiva;
3. mediante testamento ed equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata in testamento (così dispone il comma 2 dell'art. 1920 c.c.).

** la designazione è sempre revocabile da parte del disponente-assicurato, anche mediante testamento, salvo che egli non abbia rinunciato al potere di revoca.*

L'assicurazione sulla vita a favore di terzi e il regolamento 650/2012

Emerge come l'assicurazione sulla vita sia un formidabile strumento per la gestione del passaggio di ricchezza a livello intergenerazionale alternativo al testamento, soprattutto in un ordinamento come quello italiano caratterizzato dal divieto di patti successori che limita notevolmente l'autonomia negoziale in prospettiva successoria. Con riguardo al suo utilizzo, infatti, si è soliti ricondurlo nell'ambito dei fenomeni c.d. «parasuccessori».

Il tema della pianificazione successoria mediante strumenti di questo tipo è centrale per una famiglia c.d. transnazionale, ove la ricchezza immobiliare costituisce presumibilmente una componente meno importante del patrimonio.



Questione principale:

determinazione della natura di atti mortis causa o inter vivos delle assicurazioni sulla vita per il caso morte a favore del terzo.

Dalla risposta a tale quesito che deriva la rilevanza di tali polizze ai fini di una ipotetica successione transnazionale, risposta che oggi va data alla luce della legge applicabile seguendo i criteri dettati dal regolamento 650. In base al sistema legale applicabile potrebbe variare l'intendimento della natura giuridica di questi contratti.

Campo d'applicazione del regolamento europeo 650/2012

L'art. 1, comma 2, lett. g, del regolamento esclude dal suo ambito applicativo «i diritti e i beni creati o trasferiti [...] mediante contratti di assicurazione».

Una tale aprioristica esclusione non sembra compatibile con i principi del regolamento, il quale prevede l'estensione del suo campo applicativo a tutti gli aspetti di diritto civile della successione



secondo il considerando 9: «a qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte»

Nel diritto di alcuni Stati le polizze vita (ma più in generale i contratti a favore di terzo eseguibili dopo la sua morte), infatti, sono suscettibili di qualificazione successoria.

Decisivo



verificare se l'acquisto della somma assicurata a favore del beneficiario si realizzi *iure proprio* o *iure successionis*.

In Italia...

1° tesi

La dottrina maggioritaria non mette in dubbio che l'acquisto sia iure proprio, dunque, mediante atto inter vivos.

E ciò sulla base della riconduzione dell'assicurazione vita a favore del terzo nello schema generale del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.; la designazione (se successiva) avrebbe esclusivamente efficacia determinativa sotto il profilo soggettivo. Giuridicamente non si realizza una trasmissione diretta di ricchezza dal de cuius al beneficiario. Il diritto del beneficiario non grava sul patrimonio dello stipulante, bensì su quello della compagnia assicurativa. Nemmeno la designazione testamentaria sarebbe idonea a modificare la fonte attributiva del diritto, che risiede comunque nella stipula del contratto. Il decesso dell'assicurato è un mero termine di efficacia dell'attribuzione

2° tesi

Dottrina minoritaria rinviene nell'assicurazione sulla vita per il caso morte un atto mortis causa:

- il beneficiario si trova in una posizione di precarietà fino alla morte del disponente-assicurato, stante la revocabilità della designazione. Se la designazione è revocabile fino alla morte del de cuius, la nascita del suo diritto sarebbe differita a tale momento.
- la designazione avrebbe natura costitutiva (dato letterale ex art. 1920), per cui, quantomeno in caso di designazione testamentaria, l'assicurazione sulla vita assumerebbe i connotati dell'atto mortis causa.

Nei sistemi di Common law

Il tema assume rilievo dirimente per le successioni transnazionali.

In alcuni ordinamenti (in genere nei sistemi di common law) le assicurazioni sulla vita per il caso morte sono qualificabili come atti mortis causa



will subtittles

Le assicurazioni sulla vita con designazione revocabile vengono ricondotti nei pure will subtittles, che sono degli atti di natura testamentaria, i quali lasciano al disponente il pieno controllo del suo patrimonio fino alla morte, facendo nascere una mera aspettativa in capo ai beneficiari. Generalmente questi atti, poi, sono sottoposti alle regole del diritto delle successioni..



INTEGRATION, MIGRATION,
TRANSNATIONAL RELATIONSHIPS,
GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATIONS.

GoInEU *plus*



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020

Successione transnazionale

Individuare la natura giuridica di un contratto di assicurazione sulla vita per il caso morte a favore del terzo diviene decisivo al fine di capire in che modo si realizza il trasferimento di ricchezza a favore dei beneficiari.

Dipende sia dall'intendimento di negozio a livello di ordinamento interno, ma assume rilevanza anche in materia di successioni transfrontaliere.

Alla luce del regolamento 650, un giudice di uno Stato membro potrebbe ritrovarsi chiamato a dirimere una controversia dovendosi basare su categorie concettuali differenti da quelle del suo sistema di appartenenza.

Caso ipotetico

Esempio:

Tizio, cittadino italiano, sposato in Italia dove vive, non ha figli. Ha due fratelli. In Italia stipula una polizza assicurativa per il caso morte, con beneficiari i suoi eredi legittimi.

Emigra in Inghilterra con la moglie, dove risiede per molti anni fino alla data della sua morte.

Non possiede beni immobiliari (ipotesi oggi non remota).

Tizio, dunque, alla data della morte risultava esclusivamente titolare di una polizza vita.

Tra gli eredi legittimi (moglie e fratelli) nasce una controversia in merito alla ripartizione dell'indennizzo.

Il giudice italiano chiamato a pronunciarsi sul caso rileva elementi di transnazionalità nella controversia

Rispetto a una tale fattispecie, vengono in rilievo tre **questioni preliminari**:

- 1) qualificazione della questione → legge straniera o lex fori?
- 2) individuazione dell'autorità competente a trattare la successione
- 3) identificazione della legge applicabile → art. 21 o art. 24 reg. 650/2012?

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR KIND ATTENTION



INTEGRATION, MIGRATION,
TRANSNATIONAL RELATIONSHIPS,
GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATIONS.

GoInEU *plus*



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020